REGOLAMENTO (CE) N. 920/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1998

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 61/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona della Federazione russa [3], prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque russe) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Svezia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 23 gennaio 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque russe) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1998.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque russe) eeguita da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 23 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

[1] GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
[2] GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.
[3] GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 119.